il Torresino

SPEDIZ. IN ABBONAMENTO
POSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662
Art. 2 comma 20 lett. b
ANNO IX N° 3

N° 3
MAGGIO
GIUGNO
2003

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

SPECIALE SANATORIE 2003: L'IMPEGNO DELLA DIREZIONE REGIONALE

A CURA DI VILLIAM ROSSI – DIRETTORE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

EDITORIALE

SOMMARIO

Editoriale
a cura di William Rossi
Speciale sanatorie 2003: l'impegno della Direzione Generale pag. 1

D'attualità
a cura di Adolfo Barbieri
Il credito del professionista: il problema del privilegio dell'IVA di rivalsa pag. 2

a cura dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna e del Collegio dei Ragionieri di Bologna
Parcelle tipo per il condono fiscale pag. 5

Le risposte della Direzione Regionale ai quesiti
Con la gentile collaborazione della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna pag. 8

Dalla Direzione Regionale
a cura di Maria Rita Civolani
Irap e professionisti. Il punto sulla giurisprudenza pag. 10

La recensione
a cura di Dario Spelta
La capitalizzazione semplice trimestrale nel conto corrente bancario. Problematiche sulle capitalizzazioni degli interessi e sull'anatocismo. pag. 12

Dal Garante del Contribuente
a cura della Segreteria del Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna
Massime di alcune significative risoluzioni pronunciate dal Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna pag. 13

L'opinione
a cura di Ivo Caraccioli
Le "valutazioni estimative" nei nuovi reati societari pag. 14

Dalla Fondazione
Assegnazione Borse di Studio e presentazione del Corso Biennale di preparazione all'esame di Stato pag. 15

Superato il primo importante appuntamento del 16 maggio 2003, ritengo opportuno fare alcune considerazioni sull'attività di assistenza resa dalla Direzione regionale circa gli aspetti applicativi della complessa normativa "Sanatorie 2003".

Le diverse e articolate tipologie di definizione dei rapporti tributari previste dalla Legge finanziaria per l'anno 2003 hanno richiesto un impegno straordinario a tutti gli addetti ai lavori e quindi anche ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate.

Per assicurare un adeguato servizio di informazione e assistenza, presso la Direzione regionale è stato costituito, nel mese di gennaio, un gruppo di lavoro interdisciplinare con il compito di:

- organizzare e svolgere seminari e convegni di aggiornamento professionale destinati al personale dell'Agenzia e agli operatori professionali;
- rispondere ai quesiti inoltrati per posta elettronica dagli uffici e dagli operatori professionali della regione Emilia Romagna.

Fra le diverse iniziative promosse sul territorio regionale, mi preme ricordare il convegno, organizzato con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, tenutosi presso la Sala Bolognini del Convento di San Domenico, nei giorni 11 e 17 marzo.

Durante il convegno i dirigenti della Direzione Regionale hanno illustrato ai numerosi professionisti presenti gli aspetti applicativi delle disposizioni normative ed hanno risposto direttamente ai vari quesiti posti dai partecipanti.

Altra iniziativa che ha suscitato particolare interesse è stato il servizio di risposta ai quesiti mediante posta elettronica.

Grazie alla professionalità ed all'impegno del gruppo di lavoro è stato possibile rispondere in tempo utile alla quasi totalità degli oltre mille quesiti inoltrati prevalentemente da professionisti di tutta la regione.

Come era prevedibile, gli argomenti più gettonati sono stati la definizione automatica prevista dall'art.9, che ha interessato quasi il 38% dei quesiti, e la definizione delle liti di cui agli artt. 15 e 16 che ha rappresentato circa il 30% dei quesiti.

Le risposte più significative, classificate per argomento, sono state pubblicate sul sito internet della Direzione Regionale www.agenziaentrate.it/dre/emiliaromagna/, nella rubrica "Speciale sanatorie 2003", per una più ampia diffusione a tutti.

Confortato anche dai diversi apprezzamenti ricevuti, ritengo di poter esprimere un giudizio positivo sull'attività svolta.

Anche in questa occasione l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato la piena disponibilità e la capacità di rendere sempre più trasparente il rapporto con i contribuenti e di instaurare relazioni proficue con tutti gli operatori professionali.

IL CREDITO DEL PROFESSIONISTA: IL PROBLEMA DEL PRIVILEGIO DELL'IVA DI RIVALSA

A CURA DI ADOLFO BARBIERI - DOTTORE COMMERCIALISTA D'ATTUALITÀ

L'argomento è ancora oggi molto dibattuto, soprattutto fra i professionisti in quanto soggetti direttamente interessati, sia come curatori fallimentari, sia come consulenti dell'imprenditore.

IL CASO

In sede di verifica dei crediti, sovente il curatore si trova ad esaminare la domanda del professionista (avvocato, dottore commercialista, ragioniere professionista, consulente del lavoro ecc.) il quale chiede l'ammissione del proprio credito derivante da prestazioni professionali rese a favore dell'imprenditore in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento. La domanda, di solito, porta all'evidenza del giudice delegato e del curatore il solo importo lordo degli onorari, indennità, diritti e spese, con esplicita riserva di successiva emissione di regolare fattura (per il solo importo che verrà pagato) al momento del pagamento.

In questi casi, se non sussistono elementi ostativi di natura diversa o particolari situazioni, il giudice delegato normalmente ammette il credito riconoscendo per l'importo richiesto il privilegio generale sui mobili di cui all'art.2751 bis 1°comma n.2, (a questo riguardo colgo l'occasione per ricordare, anche se può sembrare superfluo, che il privilegio deve sempre essere specificato e richiesto).

Può succedere che il professionista abbia provveduto ad emettere la fattura indipendentemente dal pagamento del cliente: in questo caso l'IVA (esposta secondo l'aliquota vigente al momento della emissione) sarà ammessa al passivo, normalmente in chirografo [1].

In questi casi, che sono comunque i meno frequenti, bisogna prestare attenzione alla circostanza che spesso in fattura il professionista computa la ritenuta di acconto IRPEF sulla base imponibile: l'ammissione deve essere effettuata *al lordo* di tale ritenuta, indipendentemente dalla circostanza che si condivida o meno l'orientamento di dottrina e giurisprudenza che considerano sia la procedura fallimentare sia il curatore soggetti non tenuti agli obblighi del *sostituto d'imposta* (tra cui, principalmente, quello di operare la ritenuta al momento del pagamento nonchè il rilascio della certificazione, la dichiarazione ecc.) in quanto il curatore, ancorchè volesse aderire alla interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, dovrebbe effettuare la ritenuta solo al momento dell'effettivo pagamento e solo sull'importo pagato.

Passando per un momento alla fase di verifica dei crediti, una utile indicazione che al riguardo può essere data è quella di cercare di ammettere in ogni caso il credito per IVA di rivalsa del professionista (nella misura di legge e sulla base della classica nota pro-forma) anche in assenza di fattura definitiva. Questo accorgimento, lungi dal ledere il diritto di chicchessia, facilita enormemente lo svolgimento pratico nella fase della distribuzione dell'attivo.

Va precisato che tale ammissione non inciderà in alcun modo con le risultanze dei registri IVA dell'impresa fallita avendo rilievo ai soli fini endofallimentari.

La soluzione del problema in due diverse situazioni.

Il curatore, lo sappiamo, deve presentare una dichiarazione con separata indicazione delle risultanze del periodo in cui è stato dichiarato il fallimento [2].

Ai fini IVA la posizione dell'impresa fallita nei confronti dell'Erario, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, potrebbe presentarsi sia a *debito* sia a *credito*.

Sottolineo che l'esito di questa fase di accertamento assume notevole importanza per il curatore anche per gli effetti diversi che ne possono discendere. Infatti:

- in caso di posizione a debito il curatore si limiterà ad effettuarne l'accertamento mediante la liquidazione di periodo, comunicando successivamente all'Erario l'entità del debito stesso mediante l'apposita modulistica affinché l'Agenzia delle Entrate competente sia messa nella condizione di conoscenza del proprio credito e possa quindi fare domanda di ammissione al passivo del fallimento;
- in caso di eccedenza a credito il curatore potrà *trascinare* in avanti il saldo (utilizzandolo nella gestione fallimentare) o alternativamente *chiedere il rimborso* dell'eccedenza detraibile con la prima dichiarazione annuale, sussistendone i presupposti di legge (per es. art.30 4°comma dpr.633/72 e succ. mod.).

Capita non raramente che, compiuta la liquidazione dell'attivo il curatore riesca a pagare, parzialmente o totalmente, i crediti dei professionisti ammessi con il grado del 2751 bis n.2.

Se il professionista aveva già emesso regolare fattura il pagamento non produrrà alcun effetto diverso da quello del pagamento parziale di fattura (nessun documento specifico dovrà essere emesso a fronte dell'avvenuto pagamento parziale o totale del credito).

In presenza di sola nota pro-forma il curatore, a fronte del pagamento,

dovrà invece richiedere al professionista percipiente la emissione della fattura relativa all'importo pagato.

In questo caso il professionista sarà tenuto ad emettere la fattura con un imponibile corrispondente all'importo che gli viene pagato dal fallimento, dovendo quindi esporre e versare all'Erario la corrispondente imposta senza che il fallimento gliela possa pagare. Da qui i tentativi della prassi di individuare soluzioni le più diverse, tutte a mio avviso tese ad una giustizia sostanziale ma incompatibili con il vigente ordinamento civile e tributario.

Le recenti modifiche legislative apportate all'art. 26 2° comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 dal DL 31/12/96 n. 699 conv. dalla legge 28/02/97 n. 30 nonchè dal DL 28/03/97 n. 79 conv. dalla legge 28/05/97 n. 140 [3] consentono il recupero dell'imposta che sia stata versata (o comunque risulti dovuta) all'Erario a seguito alla emissione della fattura rimasta totalmente o parzialmente impagata.

Esamineremo ora le singole ipotesi offerte dalla pratica ricordando che la nota di variazione ex art. 26, così come precisato dal Ministero delle Finanze con intervento n. 255/E dell'11/10/01:

- può essere emessa solo all'esito dell'approvazione del riparto finale dell'attivo fallimentare (art. 117 L.F.);
- non fa insorgere in capo alla procedura fallimentare alcun debito per IVA verso l'Erario, con conseguente irrilevanza dell'importo stesso per il piano di riparto finale che è definitivo;
- deve essere obbligatoriamente registrata dal curatore fra le variazioni in aumento nel registro IVA delle fatture emesse dell'imprenditore fallito unicamente per rilevare il credito dell'Erario nei confronti del fallito eventualmente ritornato *in bonis*;
- non produce alcun obbligo di adempimento ulteriore a carico del curatore fallimentare.

È necessario sottolineare che il recupero dell'imposta mediante nota di variazione in diminuzione è possibile alla sola condizione che la fattura risulti emessa e registrata al momento in cui si procede alla variazione.

Confermo che è legittima la emissione di una nota di variazione portante indicazione, oltre che di imponibile e corrispondente imposta proporzionale, anche di imponibile ed imposta non proporzionale o di sola imposta. La precisazione assume fondamentale rilievo per la realizzazione del recupero in tutti i casi in cui (fra i più frequenti per il professionista) il fallimento riesca a pagare solo l'imponibile (in misura parziale o totale che sia) oppure, nei casi meno frequenti, anche una parte dell'imposta.

Non dimentichiamo infine che la nota di variazione viene emessa *ai soli fini tributari IVA* e non implica, in ogni caso, alcuna rinuncia al credito sotto il profilo civilistico.

Prima situazione: **la fattura è stata preventivamente emessa.**

Il professionista ha già emesso regolare fattura al momento della domanda di ammissione al passivo.

Questo è il caso forse meno complicato nel quale però più raramente ci si imbatte. Infatti, all'esito del riparto finale dell'attivo fallimentare il professionista, rimasto insoddisfatto per parte dell'imponibile e per l'intera imposta, o per la sola imposta o per parte della stessa potrà emettere nota di variazione per l'importo corrispondente al credito rimasto incapiente, annotando nei propri registri la variazione stessa con conseguente recupero dell'imposta a suo tempo versata all'Erario.

Il curatore, dal canto suo, dovrà provvedere alla registrazione di tale nota di variazione nei registri IVA del fallito senza dover operare alcuna modificazione al piano di riparto.

Il curatore dovrà però prestare la massima attenzione agli effetti che tale nota di variazione andranno a produrre sul saldo (debitore o creditore) rilevato alla data di dichiarazione del fallimento. Infatti se il saldo della liquidazione IVA all'epoca evidenziava un debito verso l'Erario, la nota di variazione in parola non fa che aumentarne l'entità senza che ciò possa in alcun modo incidere sul credito che il curatore abbia potuto eventualmente maturare durante la propria gestione fallimentare.

Se il saldo, invece, evidenziava una eccedenza a credito, la nota di variazione produrrà l'effetto di diminuirne l'entità: a questo riguardo ci si limita, in questa sede, a richiamare l'attenzione dei signori curatori sulla delicatezza della circostanza.[4]

Seconda situazione: **la fattura viene emessa al momento del pagamento da parte del curatore.**

Il professionista è stato ammesso al passivo del fallimento sulla base della sola nota pro-forma.

Il piano di riparto, ordinato dal Giudice Delegato ai sensi dellat.117 L.F., prevede il pagamento parziale o totale del solo imponibile ammesso.

Il professionista, ricevendo come tutti gli altri creditori la comunicazione dal curatore dell'avvenuto deposito in cancelleria del progetto di ripartizione, avrà la possibilità di conoscere l'importo che gli verrà assegnato con il riparto stesso. Tale circostanza gli consentirà di emettere subito la relativa fattura, nella quale dovranno distintamente essere indicati l'imponibile (corrispondente all'importo che sarà pagato dal curatore) e l'IVA con aliquota ordinaria.

La fattura dovrà essere, dal curatore che la riceverà, normalmente annotata nel registro IVA acquisti del fallito con indicazione della relativa imposta.

All'esito della ripartizione, una volta ricevuto (come previsto) il pagamento del solo imponibile, il professionista emetterà nota di variazione ex art. 26 c.c. relativamente alla sola imposta impagata.

Il curatore provvederà a registrare la nota di variazione ricevuta andando ad annullare integralmente (nello stesso registro con segno *meno* o nel registro vendite) l'IVA a credito inizialmente rilevata con la prima registrazione della fattura.

L'utilità della ammissione al passivo dell'IVA anche in assenza di fattura preventivamente emessa.

In sede di ripartizione parziale (art.113 L.F.) viene assegnata una somma al professionista ammesso al passivo sulla base della sola nota pro-forma. Deve anche in questo caso essere emessa fattura per l'importo riscosso, oltre IVA ai sensi di legge.

Se il curatore, con successivi riparti parziali, riuscisse a pagare oltre al privilegio anche una parte del chirografo, il professionista ammesso allo stato passivo anche per l'IVA sulla base della sola nota pro-forma

può entrare fin da subito nel riparto, evidenziandosi così la praticità ed i benefici della intervenuta ammissione oltre che del credito per imponibile anche del credito per IVA, pur in assenza di preventiva emissione di regolare fattura.

Con il pagamento integrale dell'imponibile risulterebbe a fini IVA emessa e registrata la fattura con esposizione per l'intera imposta. All'esito della ripartizione finale potrebbe poi essere emessa nota di variazione ex art. 26 c.c. per la sola parte dell'imposta non riscossa, con recupero conseguente per il creditore professionista.

Il curatore dal canto suo si comporterà come per il caso precedentemente esposto.

Per i casi in cui la fattura viene emessa in esito alla ripartizione va raccomandata ai curatori la massima attenzione in sede di utilizzo dell'eccedenza IVA a credito da parte della procedura: è indispensabile infatti che vi sia la disponibilità dell'importo sufficiente per il recupero delle note di variazione.

Nota di variazione.

• Termini

La circolare Min. Fin. 17/04/2000 n. 77/E conferma che la nota di variazione non subisce il limite temporale dell'anno previsto dall'art. 26, 3°comma, D.P.R. 633/72.

Quanto al termine entro il quale è consentito al professionista di emettere la nota di variazione, a mio parere, bisogna riferirsi all'art. 19, 1° comma, D.P.R. 633/72 individuando come momento iniziale per l'esercizio del diritto di detrazione (da parte del curatore o dell'imprenditore dopo la chiusura del fallimento) quello della definitività del piano di ripartizione dell'attivo predisposto dal curatore fallimentare.

• Accorgimenti nella compilazione.

Lo schema di nota di variazione non presenta difficoltà di compilazione nell'ipotesi in cui l'imponibile e l'imposta siano coerenti.

Quando ciò invece non accadesse la nota di variazione potrebbe, per esempio, interessare una parte dell'imponibile e l'intera imposta. In questo caso la nota di variazione dovrà evidenziare gli importi suddivisi con imponibile ed imposta coerenti più l'eccedenza dell'imposta.

Esempio: su imponibile 100 ammesso al passivo più 20% di IVA in chirografo il piano di ripartizione finale prevede il pagamento di 50 di credito privilegiato. All'esito del riparto finale il professionista emetterà nota di variazione: in voci separate dovrà indicare l'imponibile di 50 e l'imposta coerente di 10 indi il residuo dell'imposta di 10 (ovviamente con indicazione zero a titolo di imponibile).

Quando venisse pagato tutto l'imponibile e nulla per l'imposta oppure l'intero imponibile e una parte della imposta, la nota di variazione dovrebbe essere compilata indicando zero a titolo di imponibile e l'importo non riscosso a titolo d'imposta.

Si raccomanda la precisione nella compilazione della nota di variazione: devono essere chiaramente riportati i dati identificativi della fattura di riferimento nonché l'aliquota percentuale applicata.

Conclusioni.

La tecnica esposta, perfettamente legittima sotto il profilo tributario e compatibile sia con l'ordinamento civile sia con la legge fallimentare, dovrebbe mettere fine alla annosa e giustificata disputa concernente l'IVA di rivalsa del professionista.

Infatti, da una situazione nella quale rimaneva *inciso* un soggetto che nel meccanismo di imposta non poteva e non doveva in nessun caso essere assimilato (quanto agli effetti) all'utilizzatore finale, si passa ad una situazione in cui è l'Erario ad essere chiamato in causa come unico creditore finale dell'imprenditore insolvente, al pari degli altri creditori concorrenti.

L'unico sacrificio che è richiesto al professionista creditore è rappresentato dall'esborso finanziario temporaneo per entità equivalente all'imposta che sarà oggetto di nota di variazione in diminuzione: un sacrificio che vale la pena di sopportare essendo il presupposto tributario necessario per beneficiare della tecnica di recupero di cui all'art. 26 D.P.R. 633/72 e succ. mod.

N.B.: L'articolo è stato tratto dalla relazione tenuta in un Convegno a Ravenna il 28 marzo 2003 avente il titolo "La formazione e la verifica dello stato passivo".

(1) Il privilegio di cui all'art.2758 c.c. per i mobili e all'art.2772 c.c. per gli immobili è privilegio speciale : esso è accordato sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali il servizio si riferisce. Secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità il privilegio non può essere riconosciuto se i beni non sono individuabili all'atto della domanda. Se sono individuati come beni relativi all'impresa fallita l'accertamento della loro esistenza tra i beni dell'attivo fallimentare può essere eseguito dal curatore anche in un momento successivo a quello della verifica (per esempio in sede di vendita dei beni) purchè antecedente il momento della distribuzione dell'attivo realizzato onde rendere concretamente possibile il riconoscimento del privilegio stesso.

(2) Modello IVA 74 bis da presentare entro quattro mesi dalla dichiarazione di fallimento, riporta le risultanze del periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il giorno coincidente con la data della sentenza dichiarativa di fallimento.
Mod. IVA annuale da presentare nei termini di legge per la dichiarazione annuale riporta le risultanze dell'intero anno nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento, con indicazione separata delle risultanze contenute nel modello 74 bis.
(3) Modifica applicabile a tutte le procedure in corso ed a quelle avviate a decorrere dalla data del 02 marzo 1997.

(4) Come lo stesso Ministero delle Finanze con CM 26/04/99 n. 92 ha confermato la dichiarazione di fallimento impedisce all'Erario di effettuare compensazioni fra le posizioni precedenti e quelle successive la data della sentenza dichiarativa di fallimento. Tuttavia il curatore può utilizzare l'eccedenza del credito emergente dalla liquidazione IVA alla suddetta data compensandone l'entità con l'imposta dovuta sulle operazioni compiute durante la gestione fallimentare. Si pensi ad esempio alla seguente situazione: l'eccedenza a credito alla data di dichiarazione di fallimento risulta pari a 1500; il saldo finale alla data di predisposizione del piano di riparto evidenzia un eccedenza a credito di sole 700; pervengono al creditore note di variazione ex art 26, 2°c., all'esito della ripartizione dell'attivo e prima della chiusura del fallimento, con indicazione di imposta pari a 400. Il curatore nel compilare la dichiarazione annuale IVA dovrà evidenziare una eccedenza a credito pari a 300 per la quale potrà chiedere il rimborso: ciò su presupposto che le note di variazione relative a fatture emesse prima della dichiarazione di fallimento incidono sull'eccedenza a credito già esistente a quella data data essendo in questo caso possibile la compensazione.

PARCELLE TIPO PER IL CONDONO FISCALE

A CURA DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA
E DEL COLLEGIO DEI RAGIONIERI DI BOLOGNA

Alcuni esperti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna e del Collegio dei Ragionieri di Bologna, hanno predisposto la seguente relazione e il fac-simile di parcella relativa all'attività professionale di consulenza in materia di condono.

a) <u>Considerazioni di carattere generale</u>

La materia del condono non è espressamente prevista nella Tariffa Professionale, per cui è necessario procedere per analogia (art. 16 T.P.).

Fatti salvi i necessari adattamenti, si rileva che l'intervento professionale ricomprende fondamentalmente due specifiche prestazioni:

a/1) la prima è classificata "*<u>consulenza tributaria</u>*" (art. 49 della T.P.) e comporta lo studio, sotto il profilo fiscale, di tutta la posizione del Cliente riferita ai periodi di imposta considerati dalla L. 289/2002, le consultazioni con il cliente, la valutazione della soluzione e della forma di condono più opportuna da adottare, tenendo conto del relativo costo per uno o più tributi.

a/2) La seconda da ricondursi "*<u>all'assistenza tributaria</u>*" (art. 47 della T.P.) per il lavoro preparatorio, la ricerca dei dati negli archivi, per i calcoli delle varie ipotesi di condono, se richieste dal Cliente, per consultazioni e redazione dei prospetti integrativi previsti dalla legge 289/2002 e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti (invio telematico, etc.).

<u>Valore della pratica e articoli applicabili</u>

In base all'art. 47 T.P., comma 3, lett. e), (richiamato dall'art. 49, comma 1, il valore della pratica è determinato dall'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe penali, interessi che sarebbero dovuti.

Il valore della pratica differisce a seconda:

a) che ci si trovi nelle ipotesi previste dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 289/2002; in tali casi ci si riferisce a periodi di imposta non ancora accertati, quindi privi di dati di riferimento.
In tale situazione il valore della pratica non può essere dato che dalle somme dovute dal contribuente in applicazione della legge 289/2002 (costi del condono).
Per l'applicazione dell'onorario dell'art. 49, riguardante la consulenza tributaria, il cui onorario va dall' 1 a 5% sul valore della pratica, occorre tener conto dell'importanza e complessità della questione e dei criteri indicati nell'art. 3, comma 2 della T.P. (natura, caratteristica, durata, valore della pratica, risultato economico, vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente).
A tale onorario vanno aggiunti gli onorari di cui all'art. 26 della T.P. per tutte le attività propedeutiche e conseguenti all'esame dei problemi giuridici e concreti del condono.
Per l'applicazione delle tabelle 2 e 3, che concernono l'assistenza tributaria, si ricorda che gli onorari delle due tabelle vanno sommati; che la tabella 2 ha onorari fissi e la tabella 3 ha onorari in base al valore delle pratica.
Si ritiene che per gli onorari della tabella 2 sia applicabile l'art. 5 (aumento dell'onorario unico del 50% per determinare il valore massimo dell'onorario);

b) che ci si trovi nell'ipotesi previste dagli artt. 15 e 16 della legge 289/2002 (verbale di constatazione e avviso di accertamento, etc.).
In tali casi sono conosciute le somme oggetto della controversia.
Quindi il valore della pratica è determinato da tutte le voci indicate dalla lett. e), comma 3, dell'art. 47, risultanti dai suddetti documenti di contenzioso e non dalle imposte dovute dal condono.
Si ricorda che l'articolo 26 è cumulabile con l'articolo 49, ma non con l'articolo 47.

Per tutte le ipotesi sopra indicate sono applicabili le indennità dell'art. 19 (assenza dallo studio, formazione del fascicolo, richiesta di copie) e dell'art. 23 (aumento del 10% fino ad 1 milione) (€ 516,46).

Si ritiene difficilmente applicabile l'art. 6, comma 1 (eccezionalità della pratica) in considerazione della particolare natura della materia. Si può invece applicare il comma 2 riferito alle condizioni di urgenza (ad esempio l'incarico dato 10 giorni prima della scadenza).

Per completezza si ricorda che, in caso di manifesta sproporzione per l'applicazione dell'art. 47, si può ricorrere al parere del Consiglio dell'Ordine, ex art. 4, comma 3, della Tariffa Professionale.

Si ricorda inoltre che l'onorario può essere preconcordato in base al secondo comma dell'art. 24, per un importo ad ora non inferiore a quello di cui alla lett. a), numeri 1 e 2 dell'art. 19.

* * *

Come esempio si allega una parcella pro-forma concernente una fattispecie di concordato rientrante nell'art. 8 della legge 289/2002.

FAC-SIMILE DI PARCELLAZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE IN APPLICAZIONE DELLA L. 27/12/2002, N.289

Onorari, indennità e rimborsi spese determinati in base alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti (di cui al D.P.R. 10/10/1994, n. 645) e dei Ragionieri e Periti Commerciali (di cui al D.P.R. 6/3/1997, n. 100) per le seguenti prestazioni professionali concernenti la definizione agevolata delle situazioni (e pendenze) in materia di tributi diretti, indiretti, di imposta sul patrimonio netto e di tributi locali, di cui al Capo II della L. 27/12/2002, N. 289:

Oggetto delle prestazioni professionali	**Riferm. T.P.**	**Rimb. Spese**	**Indennità**	**Onorari**
Integrazione delle dichiarazioni dei periodi d'imposta 1997 –2001 ai fini dei tributi IRPEG ……..……, ai sensi dell'art. 8 L. 289/02 **Valore della pratica ……..**[1]				
1 – Riunione/i con il cliente Onorario graduale: € …….. x ……h	Art. 26, Tab. 1 I) lett. b)			€
2 – Esame e studio della pratica Onorario graduale: € ……. x …….. h	Art. 26, Tab. 1 II) lett. a)			€
3 – N. ….consultazioni telefoniche con ……..…… Onorario graduale: € …… x ……. chiamate				
4 - Redazione prospetti integrativi relativi ai tributi IRPEG …….corredati di altri dati e notizie richiesti **(Valore della pratica c.s.)** Onorario specifico: € ……..….. x N …… prospetti	Art. 26, Tab. 1 - I) lett. a)			€
Onorario graduale:	Art. 47, c.1, Tab. 2A) c3			€
5 – Trasmissione telematica prospetti integrativi per periodi d'imposta 1998 - 2001[2]	Art. 47, c.2, tab. 3,1)			€
Onorario graduale:				
6 – Consulenza tributaria riguardante l'applicazione della L. 289/02 nel caso di specie Onorario specifico: € ……... (tot. maggior importo imposte dovute) x …..%[3]	Art.26 Tab.1,II) lett.d)			€

7 - Maggiorazione onorari del …….%[4]	Art. 49, c.1			
<u>Indennità:</u>				
a)Per la consegna al cliente copia conforme prospetti integrativi per periodi d'imposta 1998-2001 con impegno a trasmettere: € …….. x N. …. facciate	Art. 6, c. 2			€ €
b)Per la formazione e protocollazione dei prospetti integrativi: € ……. x N. …..…prospetti				€
c)Per consegna al cliente di copia dell'attestazione di ricevimento dei prospetti da parte dell'A.F.: €. ……..…. x. N. …..... facciate	Art. 19, lett. c)			€
d)Per assenza dallo studio di collaboratore/sostituto per la presentazione all'A.F. prospetti integrativi in forma cartacea per il periodo d'imposta 1997 € ……. x …….h ……	Art. 19, lett.b)			€
Totale onorari, indennità e rimborsi spese	Art. 19, lett. c)			
- Maggiorazione degli onorari[5]				€
	Art. 19, lett. a) n. 2			€
				€
	Art. 23			€
Totali generali			€	€

[1] Il valore della pratica è costituito dall'importo complessivo dei tributi che risultano dovuti in applicazione della richiamata norma (ex art. 49, comma 1 T.P.).

[2] LA T.P. non prevede nulla in ordine a tale adempimento. In concreto la trasmissione telematica sostituisce la presentazione cartacea diretta all'A.F. dei prospetti integrativi.
Gli adempimenti del professionista al riguardo sono:
consegna al cliente di copia sia dei prospetti con impegno a trasmetterli in via telematica che copia della ricevuta di presentazione.
Gli originali dei prospetti sono conservati dal professionista;
protocollazione dei prospetti per il rilascio della ricevuta di presentazione;
consegna al cliente di copia dell'attestazione di ricevimento dei prospetti da parte dell'A.F.

[3] Per la concreta determinazione dell'onorario (dal 1% al 5%) si dovrà fare riferimento alle caratteristiche di complessità ed al valore della pratica (ex. art. 3, comma 2, T.P.).

[4] Per le prestazioni compiute in condizioni di urgenza ex art. 6, comma 2, T.P.) può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50% degli onorari (di cui ai punti da 1 a 6).

[5] Tutti gli onorari possono essere maggiorati (ex. art. 23 T.P.) del 10% con un massimo di €. 516.46 per parcella.

LE RISPOSTE DELLA DIREZIONE REGIONALE AI QUESITI

Oggetto: **IMPOSTA DI REGISTRO-IRPEF**
Amministrazione fiduciaria di un immobile.

QUESITO. **La , società esercente l'attività fiduciaria di cui alla L. 1966 del 23 novembre 1939, per mezzo del proprio legale rappresentante, chiede di conoscere quale debba essere la tassazione ai fini dell'imposta di registro e dell'irpef nel caso in cui un soggetto proprietario ed intestatario di un immobile conferisca alla società stessa l'amministrazione fiduciaria di esso.**

SOLUZIONE DEL CONTRIBUENTE. *La società ritiene che entrambi gli atti di trasferimento del bene immobile, dal proprietario fiduciante alla società fiduciaria e viceversa, debbano scontare le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.*

Ai fini delle imposte dirette, il reddito fondiario deve essere dichiarato dal fiduciante proprietario.

Ciò perché, anche quando la società fiduciaria diventa intestataria dell'immobile, l'effettivo proprietario continua ad essere il fiduciante; con l'intestazione fiduciaria, infatti, sono trasferiti alla società fiduciaria solo i poteri di gestione dei beni.

RISPOSTA DELL'UFFICIO. Il concetto di fiducia è stato oggetto di una duplice elaborazione, romanistica e germanistica.

Nel diritto romano si realizzava un negozio fiduciario (*fiducia cum amico*) quando taluno, per un fine determinato, trasferiva una cosa ad altro soggetto, che si obbligava a ritrasferirla quando il fine fosse venuto meno.

Al trasferimento, in sostanza, si univa un accordo a carattere obbligatorio (*pactum fiduciae*), con il quale il fiduciario, pur divenuto ufficialmente proprietario del bene, si obbligava con il fiduciante ad utilizzarlo secondo precisi accordi, restituendolo ad una data determinata.

Il trasferimento, attuato tramite *mancipatio* o *in iure cessio*, realizzava un effettivo passaggio di proprietà.

Lo schema della fiducia germanistica, invece, consente la conservazione della proprietà del bene in capo al fiduciante, salvo riconoscere al fiduciario, in qualità di possessore qualificato del bene, una legittimazione all'esercizio dei relativi diritti.

Nel nostro attuale ordinamento, il legislatore ignora i fatti di fiducia, individuandone solo alcune figure, con il ricorso a leggi speciali.

Tra queste ultime, la L. 1966/39, che disciplina le società fiduciarie e l'amministrazione di beni per conto terzi.

Per contro, dottrina e giurisprudenza hanno contribuito in maniera decisiva alla costruzione del negozio fiduciario, identificandolo con l'accordo tra fiduciante e fiduciario per il trasferimento di un bene dal primo al secondo, affinché quest'ultimo lo amministri diligentemente nell'interesse del primo, restituendolo ad una data stabilita.

Specificamente, come inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il negozio fiduciario è costituito da due negozi, uno che determina il trasferimento della proprietà sul bene dal fiduciante al fiduciario, l'altro con effetti obbligatori in capo al fiduciario nei confronti del fiduciante.

Nell'ambito di tale ricostruzione, tuttavia, l'intestazione fiduciaria opera solo un trasferimento formale del bene, rimanendo al fiduciante la proprietà sostanziale, e dunque il diritto di disporre di esso.

Tanto premesso, a parere di questa Direzione Regionale, l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria ha costruito un concetto di negozio fiduciario in linea, pur con qualche diversità, con la fiducia di stampo romanistica.

Per contro la legislazione vigente, richiamata dalla società istante, ha chiaramente recepito il concetto di fiducia in senso germanistico.

Conformemente a tale ultimo concetto, si vedano gli articoli 1, comma 5, R.D. 239/1942 e gli articoli 6 e 7, L. 281/1985, dai quali chiaramente si evince il principio di proprietà "apparente" del bene in capo alla società fiduciaria, con conseguente impossibilità di identificare l'intestazione con un vero e proprio trasferimento di essa.

Tale normativa è, tuttavia, di stretta applicazione, essendo stata elaborata dal legislatore solo con riguardo ai titoli di credito, in particolar modo azionari ed obbligazionari.

Esigenze di cautela, infatti, impediscono di adattare agli immobili una normativa dettata per beni la cui legge di circolazione è più snella e semplice, perché assimilata a quella dei beni mobili.

Per quanto appena detto, la dottrina si è mostrata contraria a generalizzare l'ammissibilità della fiducia germanistica al di là dei ristretti ambiti oggettivi per i quali la legge conferisce ad essa rilievo.

La stessa giurisprudenza allegata all'interpello non smentisce tale cautela, essendo riferita sempre ad ipotesi di intestazione fiduciaria di titoli azionari.

Conformemente, questa Direzione ritiene che la normativa richiamata non possa essere determinante a concludere puramente e semplicemente per la proprietà "apparente" dell'immobile da parte della società fiduciaria; è necessario, pertanto, esaminare il contenuto specifico di ciascun contratto.

Con riferimento al caso di specie, il modello standard di mandato fiduciario trasmesso è chiaramente riferito "all'amministrazione fiduciaria di attività mobiliari" che sono "di seguito elencate"; in tal caso, infatti, è sufficiente un'elencazione per intestare fiduciariamente tali attività.

Per contro, nell'interpello la società specifica che l'intestazione fiduciaria dell'immobile sarà operata con un atto di trasferimento, così come la retrocessione del bene sarà formalizzata in un atto.

A parere di questa Direzione Regionale si ha la combinazione di due negozi, uno con effetti reali, che determina il trasferimento di proprietà

SUPPLEMENTO AL N. 3
MAGGIO - GIUGNO 2003
de il Torresino
Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bologna

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

LADC

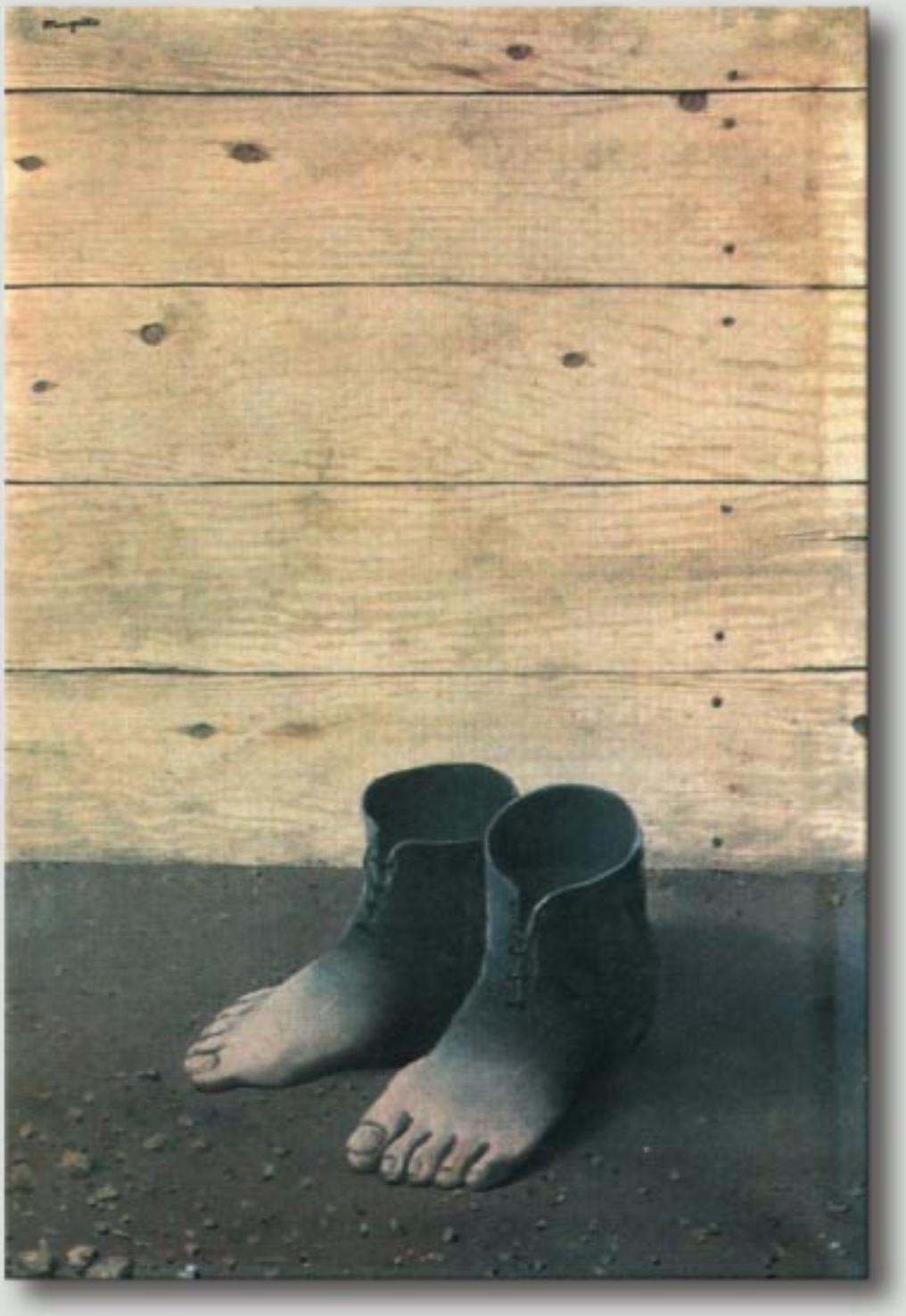

II edizione del Corso di diritto

Formazione all'insegna del prestigio e della qualità

Bologna, 11 aprile 2003. Facoltà di Economia. Manifestazione della Consegna degli attestati di frequenza del Corso di diritto e pratica delle procedure concorsuali.

Organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna, il corso, che è giunto alla sua seconda edizione, si è svolto in tandem con la Facoltà di Economia dell'Università bolognese e alcuni magistrati del Tribunale Fallimentare di Bologna.

Consegna l'attestato al collega Andrea Orsi il presidente della Fondazione, Gianfranco Tommasoli

Sergio Angeli della Banca popolare dell'Emilia Romagna si congratula con il nostro collega Giovanni Larini. Al centro Laura Gualandi, docente di Diritto Fallimentare alla Facoltà di Economia di Bologna.

Il Preside della Facoltà Sandro Sandri e Giorgio Delli, pilastro delle Commissioni liquidazione parcelle.

L'avvocato Giuseppe Leogrande consegna l'attestato a Susanna Zaniboni.

Tutti visibilmente soddisfatti e compiaciuti, ci lasciamo con l'impegno di lavorare per la nuova edizione del corso.

Un musicista alle prese con le dichiarazioni

Fuma 40 sigarette al giorno; ma siccome gli piace la nuvola che esce dalla bocca, la gestualità del rito e il profumo della sigaretta, si autoassolve senza alcun problema. Cerca di rimediare andando a correre e giocando a tennis, ma senza farsi troppi problemi. Potesse tornare indietro a vent'anni darebbe un'altra delusione al padre (sulla prima torneremo poi) e si incamminerebbe sulla strada della musica, profugo in una famiglia equamente divisa tra commercialisti e avvocati.

La batteria, le percussioni, restano la sua passione più grande, quel microcosmo in cui si rifugia quando qualcosa in ufficio gli va storto. "Se non fossi stato spinto a fare il commercialista – racconta Pierluigi Morelli, 55 anni segretario generale da un lustro della Fondazione dei dottori commercialisti di Bologna – chissà, forse mi sarei incamminato sulla strada della musica jazz". I pezzi swing alla Glenn Miller rappresentano la colonna sonora della sua vita, la musica che incalza dolcemente, che arriva un attimo prima dei pensieri. E da ragazzino ricorda il suo appuntamento fisso con la radio, alle 22,30, quando in onda andava "L'angolo del jazz". Ora si accontenta di suonare in un gruppo di tre colleghi e un informatico; si esibiscono dove capita, principalmente davanti a loro stessi, e quando hanno tentato un'uscita pubblica è stato un mezzo fiasco: "eravamo stanchi, con la testa nelle dichiarazioni e persa tra i bilanci; fu un esibizione indecente e capimmo che in pubblico ci si va preparati. Così lasciammo perdere". Quindi musica al primo posto ma poi anche l'archeologia ("quella all'Harrison Ford", precisa Morelli) e la medicina. Tutto, fuorché il commercialista, insomma.

La domanda fa capolino spontanea: perché ha scelto una professione legata a fisco, bilanci, società in cui poco si suona e ancor meno si scava? Ci parli per un'ora nell'afa serale di un Ordine fuori orario e il dubbio ti resta. Per i soldi? No. Perché in fondo gli piace più di quel che dice? Fuochino. Perché lo lascia libero di mettere in gioco se stesso? Fuoco, forse. La libertà e il rispetto delle proprie emozioni è l'altro solco che scava la vita di Morelli; e siamo al secondo dispiacere per papà che ha dovuto digerire l'idea - più che altro un assioma, per lui di importanza cardinale – che il figlio mai avrebbe messo nelle mani di un sindaco o di un sacerdote l'ipocrisia di giurarsi fedeltà ed amore eterno. Del resto che fra il giurare di un dì di festa e il fare quotidiano ci sia un abisso, lo verifichiamo tutti i giorni. "Un dovere morale o si sente o non lo si sente. Non c'è niente da fare e io credo che sia illusorio giurarsi amore o fedeltà eterna. I sentimenti e le persone cambiano e occorre prenderne atto". Così Morelli ha all'attivo un paio di famiglie di fatto e due figli e, pare, non poche adesioni convinte alle sue tesi anche tra il gentil sesso. "Solo per una ragione mi sposerei. Se avrò la ventura di invecchiare e di arrivare alla pensione, in punto di morte mi sposerei solo per non lasciare andare in fumo i miei contributi pensionistici. Si, farà ridere ma lo farei solo per assicurare ad una persona che mi è stata cara la pensione di reversibilità". Scelta rispettabile, anche se pochissimo patriottica in un momento come questo di drammatico dissesto per il sistema pensionistico. Comunque, non peserà alla cassa di previdenza: lavorerà fino all'ultimo perché alla pensione proprio non ci pensa. Anche se questa professione – esercitata con altri colleghi, tra cui la sorella ed equamente divisa tra fiscale e societario – non lo appassiona più di tanto. "Dieci anni fa – spiega - per fare un 740 base serviva circa un quarto d'ora; ora, un 730 tra i più semplici, tra detrazioni di ogni tipo, sgravi per colf, e via dicendo, non porta via meno di un'ora".

La sua speranza è quella di riuscire a trasmettere ai giovani la voglia di impegnarsi, di credere negli strumenti associativi "perché da soli non si va da nessuna parte". E magari è meglio scegliere strade alternative come l'analisi finanziaria dei flussi e gli enti locali. "Molto dipenderà dal contesto culturale in cui faremo crescere i professionisti di domani". Intanto le prime soddisfazioni arrivano dai figli; dopo averli trascinati per mostre e musei ora è felice di sapere che si va a Milano per prendere la maglia dei campioni d'Europa ma non si trascura di vedere la mostra di Modigliani. "Già, perché tante parole vanno al vento, ma alcune restano, fanno breccia". Non è a caccia di danaro, ma se dovesse vincere oggi alla lotteria non avrebbe dubbi: partenza, da solo possibilmente, per una meta ignota. Le donne spesso lo hanno capito. Chissà se a lui è tutto chiaro.

fra' Galgario

24ª Camminata Petroniana

Prima corsa podistica “dottori commercialisti”

La giornata era iniziata male: nuvole nere e poi pioggia. Ma i podisti non si sono persi d’animo ed alle 8,30 precise erano tutti puntuali alla partenza nei giardini della facoltà di Ingegneria.
Poche centinaia di metri dopo l’inizio, si svolta a destra imboccando la “salita delle salite”, come qualcuno per scherzo l’ha definita, ovvero via dell’Osservanza che è veramente dura per i meno allenati.

Vincenza Bellettini responsabile della sezione podistica e madrina della manifestazione.

Finalmente, non senza sollievo, svoltiamo per un percorso più dolce e siamo sui colli bolognesi in mezzo alla verdissima vegetazione di un caldo inizio di giugno che è già estate.
Le cose vanno meglio al primo posto di ristoro, ai “due cipressi”, località amena da cui inizia la parte forse più bella e divertente del percorso: si corre in mezzo al bosco per un sentiero che guada un rio, il Ravone, eppoi c’è un campo arato da correre in salita fino al secondo punto di ristoro.
Si beve anche per trovare l’energia per l’ultima salita fino a via di Casaglia ed infine giù, in discesa, per diversi chilometri fino a Porta Saragozza.
I nostri podisti se la sono cavata egregiamente; il nostro primo classificato, Paolo Corinaldesi, è risultato il migliore anche in classifica generale.
Le donne, poche ma buone, se la sono cavata bene.
Insomma, tra fatica e risate, siamo già in attesa della prossima corsa.

La sezione podistica

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti
Anno IX n.3 maggio/giugno 2003
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
In redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

Realizzazione grafica e stampa:
litografia sab
via Ca’ Ricchi, 1
40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)
tel. 051 461356
fax 051 460269

fiduciaria sul bene dal fiduciante al fiduciario, che ne diventa proprietario, seppure solo formalmente, l'altro con effetti obbligatori, tipicizzabili nei caratteri di un mandato senza rappresentanza con corrispettivo.

Specificamente, si assiste ad una cessione di proprietà formale senza corrispettivo dal fiduciante al fiduciario, ad un sottostante contratto di mandato a titolo oneroso e ad una seconda cessione senza corrispettivo in restituzione della proprietà formale del bene dal fiduciario al fiduciante.

Partendo da tali premesse, il mandato fiduciario deve essere registrato in termine fisso ed assoggettato all'aliquota del 3% ai sensi dell'articolo 9, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86.

La cessione per intestazione e quella in restituzione, quali trasferimenti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, devono essere registrate in termine fisso ed assoggettate all'imposta in misura fissa, se poste in essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 11, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86); dovranno essere registrate solo in caso d'uso e sempre con imposta fissa se poste in essere per scrittura privata non autenticata (articolo 4, Tariffa, parte seconda, D.P.R. 131/86).

Il fatto che la proprietà sostanziale del bene residui in capo al fiduciante permette, infine, di concludere per l'imputazione a quest'ultimo del relativo reddito fondiario, con conseguente obbligo di dichiarazione.

Oggetto: **IMPOSTE SUI REDDITI.** La definizione di valore normale
ai sensi del comma 5 dell'art. 76
del DPR 917/1986
(il c.d. transfer pricing).

QUESITO. **Il sig. ……. titolare di uno studio di consulenza societaria e tributaria, si avvale di una società di servizi amministrativi in cui figura in qualità di socio, per lo svolgimento di attività quali quelle di segreteria, il disbrigo pratiche fiscali, l'elaborazione dati contabili.**

Pur non realizzandosi alcun tipo di commistione tra le attività svolte dai due soggetti, l'istante chiede se, a causa della parziale identità delle parti contraenti, i costi per servizi addebitati dalla società al professionista debbano essere rettificati con il metodo del valore normale secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 76 del DPR 917/1986 (il c.d. transfer pricing), in virtù dell'orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria nella Risoluzione n. 198 del 10 marzo 1982.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE. *A parere dell'istante la rettifica dei costi mediante il metodo del valore normale, al fine di controllare la congruità dei corrispettivi, non trova applicazione nel caso in esame. L'art. 76, comma 5, del DPR 917/1986, assume, infatti, rilevanza in un ambito delimitato e ristretto ai soli rapporti commerciali con soggetti esteri. Appare quindi arbitraria la posizione assunta dalla risoluzione n. 198/1982 che ipotizza una automatica applicazione della metodologia del transfer pricing in relazione ai corrispettivi per prestazioni rese da una società residente ad un soggetto residente.*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. L'istanza di interpello è inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 209 del 26/04/2001, poiché non sussistono, in relazione alla fattispecie prospettata, obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma, con conseguente esclusione degli effetti previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale. Infatti, come chiarito dalla circolare n. 50 del 31 maggio 2001, l'ambito oggettivo dell'interpello è circoscritto "all'interpretazione di norme primarie e secondarie, con esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, circolari, risoluzioni, istruzioni, note ed atti similari". Pertanto, il seguente parere viene reso nel più generale ambito della consulenza giuridica, ai sensi della circolare n. 99 del 18 maggio 2000.

L'Amministrazione, al fine di evitare comportamenti elusivi, ha previsto con il comma 5 dell'art. 76 del DPR 917/1986, in deroga al principio di valutazione in base ai corrispettivi pattuiti, il ricorso al valore normale qualora ne derivi un aumento del reddito imponibile. Affinché tale deroga trovi applicazione è necessario si verifichino i seguenti presupposti:

la presenza di un soggetto italiano e di un soggetto estero;

il controllo di un soggetto estero su quello italiano o di un soggetto italiano su quello estero.

La risoluzione n. 198/1982 ha sottolineato come lo scopo della norma sia quello di "evitare la possibilità che possa essere trasferita all'estero materia imponibile nello Stato, *omissis*", in tale contesto, pertanto, "la valutazione a valore normale assume rilevanza di presunzione assoluta". Relativamente a fattispecie tra soggetti residenti occorre, invece, fare riferimento ai principi generali che sovrintendono alla determinazione del reddito d'impresa per i quali le risultanze della contabilità, regolarmente tenuta, fanno fede di quanto in esse rappresentato salvo provarne, da parte dell'Amministrazione, l'inattendibilità totale o parziale, e procedere, di conseguenza, alla rettifica del reddito imponibile, secondo quanto previsto dall'art. 39 del DPR 600/1973.

Pertanto, in linea teorica, non si esclude che, nel caso di soggetti residenti, l'Amministrazione possa, in sede di accertamento, ricorrere al concetto di valore normale per rettificare il reddito imponibile ma, in tal caso, non si può attribuire alla suddetta valutazione rilevanza di presunzione assoluta.

Da quanto sopra, consegue che, in relazione alla fattispecie prospettata dal signor ……., non trovi applicazione il disposto del comma 5 dell'art. 76 del DPR 917/1986, in quanto entrambi i soggetti economici sono residenti nel territorio dello Stato. Sarà, peraltro, cura dell'Amministrazione finanziaria controllare, ai sensi del citato art. 39, la correttezza delle scritture contabili anche in relazione alle operazioni intercorse tra il professionista e la Società di servizio e procedere ad eventuali rettifiche, qualora ne sussistano i presupposti.

IRAP E PROFESSIONISTI. IL PUNTO SULLA GIURISPRUDENZA

DI MARIA RITA CIVOLANI

L'articolo 2 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 individua come presupposto dell'IRAP "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta".

L'articolo 2, comma 1, punto c) elenca tra soggetti passivi anche le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1 del TUIR.

L'istituzione dell'IRAP è stata accompagnata ancora prima del suo sorgere da contestazioni e polemiche che la stigmatizzavano come una imposta non in sintonia con un sistema di tassazione che dovrebbe allinearsi agli altri sistemi fiscali vigenti nei paesi dell'Unione Europea, in quanto espressione di una ingiustificata forma di prelievo che colpisce soltanto alcune categorie di reddito, perciò discriminatoria e, soprattutto destinata ad incorrere nelle censure, sotto vari profili, della Corte Costituzionale.

Contestazioni che non tenevano e non tengono conto del fatto che la sua istituzione è stata contestuale alla soppressione di vari tributi, alcuni dei quali andavano a costituire il gettito degli enti locali e l'unificazione, se così si può dire con riguardo al risvolto esclusivamente pragmatico, di diverse forme di prelievo in un'unica imposta il cui gettito costituisce l'entrata principale delle regioni.

Le eccezioni di incostituzionalità sollevate nei giudizi di merito innanzi alle Commissioni Tributarie e le conseguenti ordinanze di remissione non si sono fatte attendere e sarebbe troppo lungo e, soprattutto, non proficuo da un punto di vista sistematico elencarle in questa sede, poiché investono diversi articoli della legge.

Con la sentenza n. 156 del 10-21 maggio 2001 la Corte Costituzionale, ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate fino a quella data (ad analoghe conclusioni perviene con l'ordinanza n. 103 del 10/4/2002).

Diversamente da quanto hanno argomentato alcune Commissioni Tributarie, la sentenza richiamata è una sentenza di rigetto e non una sentenza interpretativa di rigetto che fa salva la costituzionalità della norma soltanto accedendo all'interpretazione data dalla Corte e questa precisazione è importante poiché l'efficacia giuridica delle sentenze è limitata dal dispositivo e non da alcuni passaggi della motivazione che possono prestarsi ad una lettura divergente rispetto al dispositivo stesso. A questa regola non sfuggono neppure le sentenze della Corte Costituzionale.

Per quanto riguarda la questione che qui interessa – illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 del D. Lgs.446/97 per violazione degli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione in quanto opererebbero una ingiustificata equiparazione, ai fini del trattamento fiscale, tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo, con violazione del principio di uguaglianza, capacità contributiva e del principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme – la Corte, per motivare la pronuncia di infondatezza ha osservato, preliminarmente, che l'IRAP non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. In altri termini viene agganciata ad un fatto economico, comunque espressivo di capacità contributiva in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura concorrono alla sua creazione.

Osserva, tuttavia, la Corte che, mentre l'elemento organizzativo è connaturale alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, nel senso che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di capitale o di lavoro altrui. In assenza di elementi di organizzazione, conclude la Corte, risulterà mancante il presupposto stesso dell'IRAP.

Nonostante il dispositivo della sentenza sia netto, queste argomentazioni hanno innescato un crescente contenzioso di merito che vede le Commissioni attestate su posizioni diverse a seconda di come viene interpretato il requisito dell'organizzazione.

Quando si riteneva ormai superata la penalizzazione dei redditi derivanti da patrimonio o organizzazione del lavoro altrui che stava alla base dell'IlOR e, di riflesso, non giustificava l'attrazione a questa imposta anche del reddito derivante da lavoro autonomo o comunque di quelli la cui produzione poteva prescindere dall'organizzazione, quale elemento determinante (sentenza n. 42 del 26/3/1980 e n. 87 del 10/4/1986), la Corte, pur riconoscendo la diversità dei presupposti di fatto dei due tributi e la legittimità di un sistema di imposizione omogenea su tutte le attività produttive di reddito, per ciò solo da tenere distinte dai redditi di lavoro subordinato, ha dato origine con la motivazione della sentenza alla stessa querelle che ha caratterizzato il contenzioso sorto sull'applicazione dell'ILOR al reddito prodotto nell'attività di agente di commercio e, in generale, nell'esercizio delle imprese minori.

Probabilmente anche al di là della volontà espressa dalla stessa Corte nella sentenza in commento.

La lettura della sentenza dà l'impressione che si sia voluto attuare una sintesi, non proprio felice, tra due diverse concezioni di autonomia organizzativa.

L'una ispirata ad una idea di organizzazione come dato puramente teorico rappresentativo di astratta capacità di autonomia nella gestione del proprio lavoro in quanto svolto senza vincoli esterni, nella quale, pertanto, prevale l'elemento qualitativo (in tal senso la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32 del 31 gennaio 2002) e risulterebbero del tutto irrilevanti la dimensione e l'incidenza di fattori patrimoniali e dell'apporto del lavoro altrui idonei ad influire solo, eventualmente, sull'entità del prelievo.

L'altra, invece, che risente ancora del condizionamento della giurisprudenza formatasi in materia di ILOR, che valorizza l'elemento organizzativo sotto l'aspetto quantitativo misurabile in senso strutturale e materiale, ma non più attuale, a parere di chi scrive, perché l'IRAP – e la Corte lo conferma in vari passi della sentenza – è un tributo la cui finalità dichiarata non è più quella di colpire con un prelievo aggiuntivo i redditi per la produzione dei quali è imprescindibile l'elemento patrimoniale.

Una sintesi coerente tra queste due diverse concezioni del presupposto di fatto del tributo è, tuttavia, quasi impossibile, poiché non sono compatibili e si radicano su contrapposte interpretazioni della norma.

La sentenza della Corte Costituzionale, di conseguenza, non ha risolto i dubbi interpretativi ingenerati dal testo normativo, ma semmai li ha complicati, come dimostrato dal crescente contenzioso; eppure se è vero che la portata dei principi enunciati deve essere valutata con attenzione prima di tutto al dispositivo, si dovrebbe concludere che, essendo la norma uscita indenne dal giudizio di costituzionalità ed essendo stata superata la tradizionale distinzione tra reddito di lavoro, autonomo o dipendente che sia e le altre categorie di reddito, si dovrebbe concludere che il riferimento al requisito dell'organizzazione è soltanto finalizzato ad escludere dall'imposta quelle situazioni nelle quali l'attività che abbia contenuto riconducibile ad esercizio di arte o professione, viene di fatto esercitata con organizzazione altrui o con vincoli contrattuali esterni che la privano di una reale autonomia organizzativa.

Una diversa conclusione incrinerebbe tutto l'impianto normativo del D. Lgs. 446/97.

Su questa linea si pongono la sentenza n. 82 del 10/10/2002 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, Sez. VI e la sentenza n.120 del 23/10/2002 della Commissione Tributaria Regionale, Sez. I dell'Emilia Romagna.

La C.T.R. Veneto afferma che "poiché la Corte non ha individuato quale tipo di organizzazione sia rilevante per l'insorgenza del presupposto impositivo dell'IRAP nelle attività di lavoro autonomo ed il legislatore non ha, fino a questo momento, posto limiti di applicabilità, la Commissione – dovendo interpretare la legge alla luce della normativa esistente – ritiene che la quantificazione dei singoli fattori fra loro coordinati, cioè organizzati, sia ininfluente così come appare ininfluente il numero e la qualità degli stessi.

Infatti per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantità anche minime di capitali o di lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi una propria clientela".

Entrambe le sentenze evidenziano che se il reddito viene prodotto in condizioni di autonomia gestionale, nella quale il titolare dell'attività ne è anche il *dominus* in quanto può decidere i mezzi e le modalità per giungere al risultato richiesto o auspicato, il prelievo del tributo è del tutto legittimo (in tal senso anche le sentenze della C.T.P. di Ravenna sez. I, n. 5 dell'1/3/2003 e n. 33 del 28/3/2003, Sez. V n. 11 del 31/3/2003, C.T.P. di Parma sez. III n. 14/6/2002).

Le incertezze interpretative generate dall'ambiguità della motivazione della pronuncia della Corte Costituzionale, come era prevedibile, sono alla base dei diversi orientamenti giurisprudenziali espressi finora dalle commissioni di merito che risentono della insufficiente chiarezza sul significato da attribuire al concetto di autonoma organizzazione.

Numerose altre sentenze, soprattutto delle Commissioni Tributarie Provinciali, muovono dall'assunto contrario rispetto a quello posto a fondamento delle pronunce sopra richiamate e considerano determinante per l'assoggettamento al tributo l'esistenza di una organizzazione significativa in senso materiale e strutturale (C.T.P. di Parma, sez. VIII nn. 8, 9, 10, 11 e 12 del 22/3/2002, C.T.P. di Mantova sez. I n. 46 del 6/5/2002, C.T.P. di Como Sez. I n. 70 dell'11/4/2002) con la conseguenza che, in mancanza di dati normativi o di prassi di supporto, l'incidenza dell'elemento organizzazione per stabilire l'ambito di applicazione dell'IRAP, risulta variabile a seconda dell'apprezzamento dei giudici.

In tale ottica l'elemento strutturale assume rilevanza determinante in quanto appare il solo idoneo a delimitare la soggettività tributaria ai fini IRAP e induce a superare i limiti posti dalla sentenza della Corte Costituzionale anche per i redditi d'impresa assimilabili a quelli di lavoro autonomo (vedasi, al proposito, C.T.P. di Parma sez. II n. 44 del 14/5/2002) innescando, così, un potenziale contenzioso di dimensioni non ancora prevedibili, ma probabilmente e, tragicamente, analogo a quello sorto sull'applicazione dell'ILOR, con la differenza che, per quello che riguarda quest'ultima, la Corte Costituzionale si era pronunciata in modo chiaro (sent. 42 del 26/3/1980) con la censura di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 29/9/1973 n. 599 in quanto non escludeva i redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi d'impresa.

Sono recentissime, infine, le sentenze della C.T.Regionale dell'Emilia Romagna sez. XXXV nn. 11 del 13/3/2003, 23 del 18/3/2003 e C.T.P. Roma n. 328 del 19/7/2002) che contengono un elemento di novità rispetto alle posizioni fin qui illustrate, poiché muovono dalla premessa che il profilo organizzativo, qualunque ne sia la complessità, non costituisce requisito qualificante dell'attività libero professionale, per poi affermare che proprio questa circostanza giustifica l'esclusione dall'IRAP di coloro che esercitano professioni per le quali è necessaria l'iscrizione ad un albo, di per se significativa della prevalenza assoluta e presupposta dell'apporto personale rappresentato dal bagaglio culturale e dalle capacità del professionista *(intuitus personae*) su ogni altro elemento, poiché nessuna struttura organizzativa può supplire all'assenza del professionista.

A parte il fatto che l'iscrizione ad albi professionali è finalizzata alla tutela del destinatario della prestazione prima che del professionista e non sembra conferente la teoria che invoca la specificità dell'attività per giustificare l'esclusione dal tributo, queste sentenze destano le maggiori perplessità, in quanto trascurano del tutto l'elemento – indipendentemente da come lo si voglia considerare – individuato dalla legge per delimitare la platea dei soggetti obbligati.

Vengono, così, ribaltate le motivazioni della pronuncia della Corte Costituzionale, superato il dettato normativo, che non legittima, in ogni caso, questa conclusione ed introdotta, in via giurisprudenziale, una singolare fattispecie di esonero per gli iscritti ad albi professionali.

È ancora prematuro ipotizzare quale sarà la tesi che acquisterà maggior credito presso le Commissione Tributarie; certo è, a parere di chi scrive, che soltanto quella che svincola l'IRAP dalla necessità di effettuare una indagine di merito sull'entità e rilevanza dei fattori materiali e patrimoniali impiegati nell'esercizio dell'attività, peraltro non definiti né da legge, né tantomeno da prassi, potrà delimitarne l'ambito applicativo senza causare eccessivi sbandamenti, riducendo le situazioni atte a generare conflitto ed i margini di aleatorietà, sempre pericolosi in materia fiscale.

In attesa della attuazione della delega fiscale per la graduale eliminazione dell'IRAP prevista dalla legge 7 marzo 2003 n. 80, sarebbe auspicabile un ulteriore definitivo chiarimento della Corte Costituzionale e, comunque sarà interessante vedere quale posizione assumerà la Corte di Cassazione – ad oggi non ancora intervenuta – e come potrà orientare la giurisprudenza di merito.

LA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE TRIMESTRALE NEL CONTO CORRENTE BANCARIO. PROBLEMATICHE SULLE CAPITALIZZAZIONI DEGLI INTERESSI E SULL'ANATOCISMO

A CURA DI DARIO SPELTA -
DOCENTE DI MATEMATICA FINANZIARIA NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BRUZZONE A., *La capitalizzazione semplice trimestrale nel conto corrente bancario. Problematiche sulle capitalizzazioni degli interessi e sull'anatocismo*, Collana della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna, 12, 2003, pp. 135.

Quando sono stato contattato per recensire un volume pubblicato a cura della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna, ne sono rimasto lusingato ma anche stupito. Sulle prime ho pensato che il mio interlocutore non avesse valutato quanto mi annoiavo quando ci si preparava per gli esami di diritto e di ragioneria. Invece, una volta intrapresa la lettura del libro di Bruzzone sulla capitalizzazione semplice trimestrale nel conto corrente bancario, sono arrivato in fondo all'opera tutto d'un fiato.

Il libro infatti, tratta una tematica di grande interesse e attualità presentandola in maniera semplice e scorrevole, ma, al tempo stesso, rigorosa, documentata e, soprattutto, coinvolgente. Il taglio è fondamentalmente "pratico"; fin dalle prime pagine si avverte che chi scrive è abituato a maneggiare l'argomento con competenza e disinvoltura in ambito professionale. Lo stile espositivo della monografia è, per così dire, 'antididattico': l'autore si rivolge a un lettore ideale munito di sufficienti prerequisiti e quindi già nella premessa e nel primo capitolo delinea il nucleo di tutto il lavoro e destina gli ultimi tre capitoli all'offerta di molte informazioni (concetti di matematica finanziaria, di diritto privato, di contabilità bancaria, etc…) che in un manuale ad uso scolastico si trovano generalmente collocate all'inizio della trattazione.

Occupandomi di matematica finanziaria ho letto con particolare interesse il quarto capitolo, dedicato alla teoria della capitalizzazione. Mi permetto una nota critica. Bruzzone opta per una simbologia da informatico più che da matematico: tale scelta, a mio avviso, appesantisce inutilmente la lettura delle formule, già di per sé non facile per il profano.

Come è noto agli addetti ai lavori, una sentenza della Corte di Cassazione del 1999 ha rivoluzionato e sconvolto il sistema bancario, dichiarando illegittima la capitalizzazione composta trimestrale sui conti correnti. L'autore, fermamente convinto della validità del regime degli interessi composti trimestrali, da sempre applicati dalle banche, presenta parecchie posizioni dottrinali e giurisprudenziali in contrasto con tale sentenza. Se non è ben comprensibile, soprattutto sul piano giustificativo, il perché le banche in passato praticassero l'attribuzione degli interessi attivi con cadenze diverse (e più lunghe) rispetto agli addebiti degli interessi passivi, è altrettanto vero che la guerra ad oltranza contro l'anatocismo trimestrale rischia di risultare una strategia alla fin fine poco produttiva se non addirittura inutile, come viene opportunamente ben argomentato da Bruzzone.

Tornando alla sostanziale validità dei contenuti del libro, meraviglia il fatto che l'autore sia stato accusato, in maniera del tutto infondata e gratuita, da alcuni C.T.U., di far uso (e abuso) di formule matematiche e di moltiplicatori per dimostrare alcuni risultati che in realtà sono di una ovvietà sconcertante, anche per uno studente che abbia frequentato solo le prime lezioni di un corso introduttivo di matematica finanziaria. Sorge a questo punto spontanea una considerazione: se diminuisse l'avversione dei giuristi per la matematica (e anche quella dei matematici per il diritto), la normativa di contenuto finanziario potrebbe essere formulata in maniera meno confusa e più chiara, con un indubbio vantaggio per tutti. In quest'ottica, al testo di Bruzzone va sicuramente riconosciuto il merito di proporsi costruttivamente come esempio di confronto interdisciplinare.

MASSIME DI ALCUNE SIGNIFICATIVE RISOLUZIONI PRONUNCIATE DAL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER L'EMILIA ROMAGNA

A CURA DELLA SEGRETERIA DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER L'EMILIA ROMAGNA

Risoluzione n° 2 – 31.05.01

Irretroattività delle leggi tributarie, anche di quelle più favorevoli al contribuente, eccezion fatta per le norme di carattere sanzionatorio.

Risoluzione n° 4 – 28.06.01

Competenza territoriale del Garante del Contribuente determinata in base all'ubicazione dell'Ufficio Tributario del quale si lamenta la disfunzione, la scorrettezza, la negatività del comportamento, in genere.

Risoluzione n° 7 – 10.07.01

Accertamento con adesione – Inosservanza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 6 d.lgs.218/97 – Vizio già dedotto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale – Inammissibilità dell'esposto che lo "segnala" al Garante del Contribuente.

Risoluzione n° 9 – 12.07.01

ICI – Applicazione di tariffa ridotta per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale – Subordinazione dell'agevolazione alla registrazione del contratto di comodato con spese a carico del contribuente – Legittimità dell'onere – Inapplicabilità dell'ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 13 legge 212/2000.

Risoluzione n° 28 - 06.12.01

Procedura dell'interpello – Rigetto dell'istanza da parte dell'Ufficio. Non è necessario che questo controdeduca ad ulteriori osservazioni e produzioni documentali fornite dal contribuente.

Risoluzione n° 36 – 10.01.02

Verifica fiscale – Interruzione di essa motivata da esigenze di controlli di c. d. coerenza esterna – Sua legittimità.

Risoluzione n° 37 – 14.02.02

Parametri contabili per la determinazione del reddito – Omessa considerazione nell'accertamento con adesione del reddito presuntivo, della limitata durata del rapporto di lavoro autonomo – Proposta di autotutela formulata dal Garante.

Risoluzione n° 41 – 14.02.02

Censure mosse dinnanzi al Garante del Contribuente avverso sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale – Inammissibilità di esse.

Risoluzione n° 45 – 26.03.02

Interessi sui crediti d'imposta – Anatocismo –Riconoscimento – Attivazione dell'autotutela.

Risoluzione n° 48 – 28.03.02

Perquisizione domiciliare effettuata dalla G.d.F. - Diritto del contribuente a "conoscere" i motivi che l'hanno autorizzata ex comma 2 art. 12 legge 212/2000 – Interpretazione della normativa.

Risoluzione n° 49 – 09.04.02

Concessionario del Servizio Riscossione Tributi – Suo comportamento omissivo nel rimborso dei crediti d'imposta – Intervento del Garante del Contribuente.

Risoluzione n° 53 – 21.03.02

Lentezza del processo tributario – Questione che pure interessa il Garante, in quanto vale a deteriorare i rapporti fra Fisco e contribuente – Competenza al riguardo del Presidente della Commissione Tributaria Regionale.

Risoluzione n° 54 – 11.04.02

Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale impugnata. Sindacato precluso al Garante del Contribuente, il quale per la natura, la rilevanza e la complessità delle questioni sollevate, può solo segnalare l'opportunità che il giudizio di appello sia fissato con urgenza.

Risoluzione n° 75– 27.06.02

ICI – Sua tematica – Modificazione del classamento comunicata attraverso l'albo pretorio – Inefficacia – Casistica relativa all'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi – Attivazione dell'autotutela relativamente al coefficiente di fruttuosità degli immobili di cat. D2.

Risoluzione n° 81 – 04.07.02

Censura mossa all'accertamento del reddito effettuato dall'Ufficio – Sua fondatezza – Elementi probatori da prendersi in considerazione – Attivazione dell'autotutela.

Si rammenta che sul sito dell'Ordine (http://www.dottcomm.bo.it) è disponibile la documentazione illustrativa concernente la "Formazione Professionale Continua".

In particolare, sono disponibili il Regolamento approvato il 20 febbraio 2002 e le relative norme di attuazione, le Note Esplicative fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, l'elenco delle materie oggetto di interventi formativi, nonché il programma degli eventi formativi approvati.

LE "VALUTAZIONI ESTIMATIVE" NEI NUOVI REATI SOCIETARI

A CURA DI IVO CARACCIOLI - ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PENALE NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

L'OPINIONE

Uno dei problemi più delicati relativi ai c.d. "rischi penali" dei commercialisti è quello concernente le "valutazioni estimative", specialmente in ordine alla compilazione dei bilanci, atteso che trattasi di operazioni tecniche per le quali i clienti, non solo si avvalgono in pieno dei professionisti - salvo casi particolari- a cui completamente si affidano, ma di solito, ove incriminati, si difendono dicendo che le scelte relative sono state appunto compiute esclusivamente dai commercialisti.

A parte le questioni di prova (ad es., sulla conoscenza, da parte del professionista, dell'esatta consistenza fisica del magazzino, da esso valutato), c'è da chiedersi, in linea generale, se il rischio penale in esame sia, o meno, diminuito con la riforma dei reati societari attuata con il D.Lgs. 61/02. La risposta è nel senso della riduzione del rischio, in quanto, mentre prima (nell'abrogato art. 2621 n. 1 c.c. 1942) si parlava genericamente di "fatti" (espressione interpretata da dottrina e giurisprudenza prevalenti come riferentesi anche alle valutazioni di bilancio), nei nuovi artt. 2621-2622 c.c. si usa un'espressione più articolata: "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni".

Nella relazione ministeriale accompagnatrice si afferma che la criminalizzazione delle valutazioni non è venuta meno, ed in questo senso è parimenti orientata una parte della dottrina (soprattutto quella aziendalistica), che valorizza al riguardo gli ultimi commi delle disposizioni citate, dove si continua a parlare di "valutazioni estimative" (c.d. "franchigia" del dieci per cento in ipotesi di divergenza rispetto a quella "corretta").

Mi rendo conto che il punto può essere oggetto di discussione infinita a livello interpretativo, come sempre accade per le formule che danno adito a difficoltà ermeneutiche, ma a me pare che una novità importante della riforma sia appunto quella della limitazione della responsabilità penale per false comunicazioni sociali ai soli casi di falsità inerenti a dati oggettivi, fatti storici, elementi di fatto materiali.

Riassumo qui brevemente gli argomenti, già sviluppati in varie sedi, che, a mio avviso, orientano in maniera indiscutibile verso tale conclusione restrittiva, nella speranza che quanto prima sul punto abbia occasione di pronunciarsi la Cassazione:

• l'espressione "fatti materiali" coincide con quella del vecchio art. 4 lett. f) L. 516/82 mod. L. 154/91, introdotta appunto per eliminare dalla sfera della punibilità in materia di frode fiscale la problematica delle valutazioni, che in precedenza (con le vecchie formule della "dissimulazione" e della "simulazione") aveva dato luogo a tante difficoltà operative nei processi penali, tant'è che con la riforma dei reati tributari attuata con il D.Lgs. 74/00, volendosi ritornare al passato, si è completamente mutata la formula (e qui la relazione ministeriale è chiarissima nel senso dell'intendimento repressivo);

• il richiamo alle valutazioni estimative, contenuto nei citati ultimi commi degli artt. 2621-2622, nulla dice in senso contrario, in quanto si tratta di un elemento di una causa di non punibilità (soglie quantitative), ed in base ai principi generali del diritto penale le cause di non punibilità non possono aggiungere alcunché al reato: quindi, se il falso in bilancio richiede solo l'alterazione di fatti materiali, non si può ritenere che, attraverso l'ultimo comma, le valutazioni siano rimesse in gioco;

• il valore da attribuire a tale richiamo può essere, dunque, soltanto il seguente: il falso in bilancio si concreta solo nel caso di esposizione mendace di dati storico-oggettivi, siano essi insuscettibili di valutazione (ad es., occultamento di ricavi) siano essi suscettibili di valutazione (ad es., ipervalutazione di un immobile, fondantesi su elementi di fatto falsi), con esclusione dunque delle c.d. "valutazioni pure" (ad es., attribuzione di valori falsi al magazzino, non accompagnata da esposisizione di fatti materiali); tuttavia esso non è punibile se non vengono raggiunte le soglie di punibilità previste e, trattandosi di elementi valutativi necessari per la ricostruzione di dette soglie, se non viene superata una divergenza superiore alla franchigia del dieci per cento.

Chiediamoci, adesso, se e come il rischio penale per le valutazioni estimative scorrette possa configurarsi in ordine agli altri reati societari di cui al D.Lgs. 61/02.

• Nell'art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) l'oggetto della condotta attiva viene indicato dalla formula generica "false informazioni", e quindi le valutazioni non sono espressamente escluse –non essendovi il richiamo della materialità dei fatti– ma possono diventare punibili ove si traducano in un'informazione menzognera.

• Quanto all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) la condotta attiva è espressa dalla formula "attestano il falso", che ben può dar luogo a responsabilità in materia valutativa, stante anche la natura delle relazioni e delle comunicazioni delle società di revisione (si pensi al caso che i revisori consapevolmente, ed in presenza degli altri elementi del reato richiesti, avallino come buona una posta valutativa scorretta della società revisionata).

• Di "sopravvalutazione" si parla specificamente nell'art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale).

• Nell'art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) si parla di "notizie false": anche se la relativa esemplificazione non appare molto facile, nulla impedisce di ricondurvi una falsa notizia di contenuto valutativo.

• Nell'art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) viene usata la stessa formula ("fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni") degli artt. 2621-2622, e quindi le valutazioni sono fuori causa.

Come si vede, la problematica del rischio penale del commercialista per concorso con il cliente in materia di valutazioni estimative, nel campo dei nuovi reati societari, è abbastanza complessa ed articolata, presentando soluzioni diverse da caso a caso, e comunque merita di essere approfondita con quell'impegno e quella serenità che da parte di molti commentatori, nelle loro feroci critiche al nuovo sistema, talvolta sono mancati.

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E PRESENTAZIONE DEL CORSO BIENNALE DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO

DALLA FONDAZIONE

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna,
è lieta di comunicare che

il giorno 1° luglio 2003, alle ore 15,00
presso la Sala San Giorgio in Poggiale
via Nazario Sauro 22, Bologna

si terrà la cerimonia per l'assegnazione delle Borse di Studio
ai vincitori tra i partecipanti al
"Corso biennale di preparazione all'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Dottore Commercialista 2002 - 2004"
e la consegna degli attestati di frequenza
a coloro che hanno terminato con successo
il "Corso 2001 - 2003".

il Presidente Dott. Gianfranco Tomassoli
darà avvio alla cerimonia di inaugurazione
della VIII edizione del
"Corso biennale di preparazione all'Esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione
di Dottore Commercialista 2003 - 2005".

il Torresino

ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA

Anno IX n. 3 maggio/giugno 2003
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b
Associato USPI

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini
Dottore Commercialista
Dott.ssa M. Cristina Ceserani
Dottore Commercialista
Dott. Matteo Cotroneo
Direzione Regionale E. R.
Dott.Giorgio Delli
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Anita Pezzetti
Direzione Regionale E. R.
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Luigi Turrini
Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
sab - tel. 051 461356
via Ca' Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 - Fax 051 238204
E mail:fondazione.dott.comm@libero.it
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° Verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente	Consigliere	Consigliere	Consigliere
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Dott.ssa AMELIA LUCA	Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente	Consigliere	Consigliere	Consigliere
Dott. FRANCESCO CORTESI	Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Dott. GUIDO PEDRINI	Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario	Consigliere	Consigliere	Consigliere
Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Dott. MAURIZIO GOVONI	Dott. ALESSANDRO SACCANI	Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere	Consigliere	Consigliere	
Dott. ROBERTO BATACCHI	Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Dott. LUCA SIFO	

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo	Dott. Gianfilippo Giannetto	Dott.ssa Giovanna Alessio	Dott.ssa Anita Pezzetti
Coordinatore	*Vice coordinatore*	Dott. Mario Santoro	Dott.ssa Emanuela Renzi
		Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.Giuseppe Nichil

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli	Dott. Claudio Galbucci	Dott. Guido Pedrini	Dott. Fabio Zambelli
Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Stefano Marchello	Dott. Matteo Tamburini	

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Adolfo Barbieri	Dott.ssa Maria Rita Civolani	Dott. Villiam Rossi
Prof. Ivo Caraccioli	Prof. Dario Spelta	

CartaSì

Corporate Oro

Un'altra opportunità dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna per i Dottori Commercialisti

L'UNIFICAZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA

A CURA DI CORRADO ZANICHELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA

Con l'approvazione dello schema di disegno di Legge che reca " delega al Governo per l'unificazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali ed istituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili ", il Governo – tra le altre preminenti logiche - ha voluto estendere l'area di intervento pure agli Enti di Previdenza che le due Categorie hanno finora saputo rispettivamente sviluppare. Osservando la traccia del predetto schema, all'articolo 4, viene infatti esplicitamente indicato un percorso di approfondimento tecnico delle sostanze patrimoniali dei due Enti di pertinenza. Si può infatti leggere testualmente che occorre siano predisposti dei " bilanci di unificazione " che devono recepire le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e sulle adesioni.

Per evitare inutili polemiche, a questo punto va chiaramente precisato che, allo stato, la norma in commento introduce solamente un momento di confronto organico. Di riflesso si deve aggiungere che il C.D.A. della Cassa non assumerà posizioni di parte. Si atterrà anzi al ruolo di operatore tecnico, investito strettamente del compito di sviluppare una analisi scientifica, focalizzata esclusivamente sulle effettive variabili patrimoniali. Va inoltre ricordato che entrambi gli Enti sono stati privatizzati e che nel loro schema di governo interno è prevista la assoluta sovranità dell'Assemblea dei Delegati. Ciò significa che qualsiasi ipotesi concreta - anche di solo studio o di eventuale raffronto operativo, tarata verso una possibile integrazione - andrà imprescindibilmente sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati. Questa sarà dunque investita di qualsiasi sorta di proposta o di soluzione e valuterà quale sia la logica rispondente ai nostri interessi. Credo che ci siano margini per muoversi con fondata responsabilità.

Affrontando la fase di approfondimento dei contenuti patrimoniali dei due Enti, si deve rammentare che ci si trova ad operare in campo previdenziale. Le tradizionali procedure di valutazione patrimoniale devono conseguentemente essere integrate con le rilevazioni degli specifici contenuti prospettici di debito latente. Avveduti della rilevante implicazione, in prima battuta ci si sta preoccupando di spingere l'analisi addirittura sui flussi finanziari che competono a ciascun Iscritto, intesi quali tracciati futuri delle entrate e delle uscite che rimangono concretamente computabili sulle singole posizioni. Questo primo dato verrà quindi comparato con i tradizionali bilanci attuariali, proiettati a medio e lungo termine, per la prima volta parametrati su variabili assolutamente identiche. In entrambi i percorsi la omogeneità dei dati, delle variabili e delle metodologie diventa approccio innovativo ed elemento essenziale per permettere una corretta e totale comparabilità. Gli esiti valutativi che scaturiscono da una siffatta rigorosa azione ricostruttiva sono baluardi scientifici che, è bene affermarlo, travalicano le metodologie di controllo che la norma impone e che, nel contempo, permettono di pervenire a risultanze di assoluta e reale valenza. Detto modulo, essenziale per la valutazione del contesto previdenziale, andrà integrato con le restanti poste dell'attivo e del debito, quantificate con ricorso alle abituali tecniche di riscontro patrimoniale. Le situazioni consolidate che emergeranno saranno quindi assolutamente comparabili, soprattutto in rapporto all'incarico che ci è stato affidato nello schema di disegno di Legge, ed esprimeranno la sostanza, anche prospettica, insita nei bilanci dei due Enti previdenziali. Non rimane che prendere atto che il lavoro è stato volutamente impostato non lasciando alcun margine al rischio di opinabilità, neppure per gli aspetti marginali del criterio di analisi di specie.

Ciò rilevato, per avere un quadro d'insieme che possa aggiungere contenuti pratici ad una ricostruzione che altrimenti potrebbe rimanere esclusivamente tecnico scientifica, si deve chiedere un ultimo sforzo di comprensione. In tal senso il dibattito si riconnette con un delicato profilo sociale che per certi versi spazia in ambito politico. Non è certo questo il contesto adatto per esprimere giudizi su logiche o supposizioni di natura politica, ma non è parimenti opportuno tacere ipocritamente i profili che in prospettiva potrebbero essere sottesi a siffatti ambiti di valutazioni. La copertura previdenziale è diritto tutelato costituzionalmente ed il teorico margine di disequilibrio di qualsiasi Ente previdenziale introduce automaticamente un dibattito strettamente connesso ad una copertura previdenziale residua e futura degli Iscritti a detta Cassa. Se poi si medita sulla circostanza che le ultime novità apportate sui percorsi universitari, che dischiudono le logiche libero professionali, sembrano inserire margini di impatto alla tenuta strutturale futura dell'Ente previdenziale dei Ragionieri, ci si avvede che il problema può connotarsi politicamente. È una dimensione che sovrasta la volontà dei pochi, divenendo tema assai delicato, da affrontare prospetticamente - in assoluta coerenza e condivisione – in seno alla logica del diritto privato. Si vorrebbero riaffermare i nostri diritti, almeno patrimoniali, senza peraltro interferire su quelli che competono ad altre Categorie.

Proporre in questa fase dei giudizi sulle intenzioni è assolutamente fuori luogo ed appare anzi controproducente, essendo importante attenersi a dinamiche strategiche che necessitano della convinta condivisione di tutti gli Iscritti, dovendo essere ispirate ad una logica di nostro interesse generale. Margini di possibile ulteriore sviluppo operativo possono fin d'ora essere ravvisati in una semplice soluzione che può apparire di stampo comunque equitativo. In estrema sintesi, si potrebbe pensare se introdurre maggiori contribuzioni rettificative per coloro che risultassero in deficit patrimoniale, ovvero di ridurre – in proporzione alle rispettive situazioni – le erogazioni per loro perseguibili. Detti margini rimangono solo proposte, ma indiscutibilmente hanno valenza assoluta, potendo essere baluardo di risoluzione del problema generale, riconnesso al divario delle eventuali realtà maggiormente deficitarie, senza penalizzare le altre. Sarebbero logiche di principio che con un ulteriore piccolo sforzo potrebbero essere tradotte in definitivi contenuti patrimoniali e finanziari, essendo baluardi di equità nel particolare significato previdenziale.

Il cammino di studio è quindi anco-

ra lungo. Presumibilmente procederà parallelamente allo sviluppo parlamentare dello schema di disegno di Legge dal quale promana. Rimane da concludere che è positivo che si vivano i vari passaggi tecnici che ci permettono di assecondare la esplicita richiesta avanzata dal Governo. Senza voler dunque anticipare soluzioni che, comunque sia, promaneranno dalla volontà dell'Assemblea dei Delegati per principio statutario, il quadro che emerge dovrebbe però evidenziare con chiarezza e semplicità l'importanza che ogni futuro sviluppo tecnico o politico vada condiviso, ed in seguito gestito, nell'effettivo interesse collettivo dei nostri Iscritti.

LA RIFORMA PREVIDENZIALE

Ogni volta che un nostro Iscritto si interroga su come si evolverà la propria dinamica previdenziale avverte un limite concreto di valutazione nel percepire quale impatto gli deriverà dalla preannunciata riforma del sistema generale della nostra Cassa di Previdenza e di Assistenza. È infatti noto che il dibattito relativo è ormai divenuto centrale nella vita della nostra Cassa, spaziando sugli aspetti pratici e strategici della attesa riforma.

Va detto chiaramente che l'urgente bisogno di mettere mano ad aspetti di radicale reimpostazione delle norme di base del nostro attuale sistema è stato avvertito tempestivamente. Per la precisione si deve addirittura risalire al 1997, comunque sia a ben prima che altri Enti Previdenziali si avvedessero della necessità di indagare sulle proprie logiche di lungo periodo. Con l'approccio di colui che, insistendo, vuole attrarre l'attenzione su esigenze non ancora avvertite nella loro complessità e gravità, il C.D.A. ha introdotto riflessioni generali sulla sostenibilità del sistema e sugli equilibri strutturali, parametrati nel lungo periodo. Allo scopo ha voluto per tempo trasferire all'Assemblea dei Delegati le proprie preoccupazioni, dando avvio ad un dibattito che troverà capo nella definitiva attuazione del processo di riforma.

Già dalle iniziali occasioni di confronto si avvertiva che il tema della riforma avrebbe dovuto scontare una preventiva e profonda azione di indagine tecnica, da sviluppare con contenuti ed aiuti specialistici che non erano nostro pacifico patrimonio culturale. Durante una Assemblea, in occasione della quale ci si è potuti soffermare sulle prime valutazioni di massima, i Delegati hanno a loro volta affidato al C.D.A. il compito di svolgere lo studio e di approntare una proposta strutturale che fosse ispirato ad equità e solidarietà – anche intergenerazionale - e che garantisse l'equilibrio futuro del sistema, in un contesto di assoluta sostenibilità. Nella fase di analisi che è seguita, la Cassa si è avvalsa di tre Consulenti esterni, scelti specificamente per le loro note specializzazioni, complementari allo scopo perseguito. In tal senso, sono stati infatti selezionati tre Professori universitari, noti e preminenti nelle rispettive aree di intervento. Sono stati per l'appunto chiamati un Economista, che ha fatto della previdenza uno dei campi di suo assoluto e specifico interesse, un Giurista, esperto nei problemi giurislavoristici, ed un Attuario, che ha ormai totale dimestichezza con gli elementi critici che possono contraddistinguere gli Enti previdenziali, pubblici o privati che siano.

Mesi e mesi di sforzi comuni hanno permesso di trasferire all'Assemblea dei Delegati una corposa serie di riflessioni dal contenuto estremamente tecnico. Il confronto è così divenuto decisivo per poter delineare le principali linee di intervento che hanno costituito la prima base della riforma. Nel frattempo, consci dell'urgenza che scaturiva dai meccanismi attuariali di lungo periodo, l'Assemblea dei Delegati ha dato attuazione ad una proposta del C.D.A. che voleva essere - e che come tale è stata recepita - una misura di intervento provvisorio, in attesa che fosse definito lo schema di riforma. In quella occasione, con assemblea svoltasi nel novembre 2001, sono stati apportati aumenti alle aliquote contributive soggettive, un tetto alle pensioni, nonchè alcune riduzioni dei meccanismi di adeguamento e di indicizzazione delle stesse. Sono misure di indirizzo, che non vanno confuse con la attesa riforma. Sono e restano iniziative interlocutorie ed urgenti, tese a porre il più incisivo rimedio temporaneo alle previste diseconomie attuariali che venivano rappresentate in un quadro di lungo periodo.

L'iter è dunque destinato a trovare definitiva evoluzione con la riforma generale che stà, nel frattempo, prendendo forma. In occasione della approvazione delle predette misure provvisorie, è stato soprattutto posto l'accento sulle difficoltà che insorgono nel definire una evoluzione riformatrice ispirata ad un sistema contributivo, se progettata all'interno dell'attuale contesto normativo specifico. La norma di riferimento (la cosiddetta " Dini ") pone infatti dei rigidi vincoli attuativi che, di fatto, vanificherebbero una qualsiasi riforma verso il contributivo, per le specificità che caratterizzano le applicazioni previdenziali su strutture di carattere professionale, quali la nostra. Occorre infatti proseguire nella costruzione di una più incisiva capacità di interloquire con il ceto Politico, soprattutto una volta che sia approvata la Legge Delega in ambito previdenziale. Solo allora si potrà negoziare una specifica norma di passaggio incisivo al contributivo, nella salvaguardia delle peculiarità che teoricamente devono rimanere insite in siffatte forme di copertura dei Professionisti. Il tutto acquista prospettiva traendo potere contrattuale in una logica di interesse pubblico e privato, nonché collettivo di tutti gli Iscritti a questi Enti, che, altrimenti, potrebbero prima o poi incappare in una penalizzante attrazione del proprio sistema di riferimento in ambito pubblico. Deve infatti essere chiaro a tutti che, solo successivamente a detta innovativa e specifica normativa, si potrà dare effettivo avvio ad una vera ed utile riforma, che dischiuda finalmente il passaggio al sistema contributivo.

All'Assemblea dei Delegati del novembre 2002, sono state illustrate e dimostrate – con calcoli e proiezioni attuariali, sviluppati e commentati – le difficoltà reali di sostenimento dell'attuale regime (finanziamento con il sistema cosiddetto a ripartizione e con il metodo di calcolo reddituale), anche se venisse implementato e corretto con drastiche misure di incidente rettifica. È stato quindi confermata scientificamente l'esigenza di attuare un cambio di metodo di calcolo delle prestazioni. Rimane quindi da studiare e da sviluppare la dinamica che scaturirisce da un differente sistema di finanziamento, che potrà essere scelto tra quelli definibili a ripartizione, a capitalizzazione ovvero misto, pur nel rispetto di una logica di solidarietà che deve sovrintendere ad ogni forma previdenziale obbligatoria. Non è rimasto che proseguire nel solco tracciato ed avviare le parametrazioni attinenti al calcolo del cosiddetto debito maturato e della sua dinamica, rapportata nel lasso di tempo maturando dei nostri Iscritti. La logica prescelta è ovviamente basata su parametri che rifletto-

no i principi finora condivisi nei vari passaggi di approfondimento. Il lavoro generale verrà affinato sulla scorta delle indicazioni che scaturiranno in occasione della prossima Assemblea dei Delegati, già fissata per i primi giorni del prossimo mese di aprile. Nuovi momenti di incontro, di approfondimento, di proposta e di condivisione saranno ben presto dedicati ai Delegati ed alla base. Si dovrà in tal modo sviluppare un confronto tecnico che rimane fondamentale per condividere le realtà della riforma che si stà impostando con la determinazione che da sempre contraddistingue coloro che hanno a cuore le sorti della nostra Categoria.